

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5963 del 28/10/2024
Oggetto	Proc. MO15A0025 (ex 946/C). BONACORSI CATIA. Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea da sorgente in comune di Fanano (MO) per uso irrigazione agricola. Regolamento Regionale n. 41/2001 - art. 27
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6182 del 25/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventotto OTTOBRE 2024 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

OGGETTO: Procedimento MO15A0025 (ex 946/C). **BONACORSI CATIA.** Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea da sorgente in comune di Fanano (MO) per uso irrigazione agricola. Regolamento Regionale n. 41/2001 - art. 27.

La Dirigente

Richiamata la determinazione regionale n. del , valida fino al 31/12/2024, con la quale è stata rilasciata a BONACORSI CATIA, la concessione per la derivazione di acqua sotterranea mediante la sorgente denominata "Cà Tognone" sita in comune di Fanano (MO), località Trentino con una portata massima di 0,02 l/s e per un quantitativo annuo non superiore a 30,24 mc per uso irrigazione agricola;

Premesso che con nota n. PG/2024/176810 del 01/10/2024, entro i termini di validità della precedente determinazione, BONACORSI CATIA, C.F. BNCCTA89L58G393P, ha chiesto il rinnovo della concessione mantenendo invariati i dati relativi al prelievo;

Accertato che l'utenza è così caratterizzata:

- prelievo di acqua sotterranea mediante una sorgente;
- portata massima 0,02 l/s;
- volume massimo 30,24 mc/anno;
- le opere di derivazione sono ubicate nel comune di Fanano, su terreno di proprietà del concessionario, distinto nel N.C.T. di detto comune così individuato:

- coordinate catastali: foglio 7, mappali 404;
- coordinate geografiche UTM-RER: X= 645.668 Y= 899.493;

Dato atto che l'Autorità Distrettuale di Bacino del Fiume Po:

- predispone i Piani di Gestione delle acque del distretto Idrografico del Fiume Po per il raggiungimento e mantenimento del bilancio idrico nel territorio di sua competenza, di cui l'ultimo in vigore, relativo al sessennio 2021-2027, è stato approvato con delibera n. 4/2021;

- ha introdotto un'apposita metodologia cosiddetta ERA (Esclusione Repulsione Attrazione) per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dalla Direttiva Quadro Acque, con le Deliberazioni 8/2015 e 3/2017 (c.d. Direttiva derivazioni) che è stata recepita, per quanto riguarda il territorio della Regione Emilia-Romagna, con la D.G.R. n. 1195/2016;

Accertato che, in seguito alla valutazione della derivazione in base al "metodo ERA" essa risulta rientrare nella matrice "stato A" (Attrazione), pertanto l'utenza richiesta è compatibile con

l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo;

Valutato il volume del prelievo, ai sensi della D.G.R. n. 1415/2016, come adeguato rispetto al fabbisogno necessario per l'utilizzo dichiarato;

Verificato che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso "irrigazione agricola";

- l'importo del canone corrisponde al minimo previsto per la tipologia di appartenenza;

Verificato, inoltre, che il richiedente ha versato:

- il 01/10/2024, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione semplificata, pari a **€ 39,00**;

- il 18/10/2024, **€ 56,27**, quale somma della quota canone relativo alle annualità 2021 - 2024 e dei relativi interessi legali;

- il deposito cauzionale per un importo pari a **€ 250,00**;

Visti:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;

- la Direttiva 2000/60/CE;

- il Decreto della Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente n. 29/STA del 13/02/2017;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) a far data dal 01.05.2016;

- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;

- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015 e n. 2067/2015;

- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;

- il Decreto Legislativo n. 33/2013;

- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1060/2023;

- le Delibere DDG 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

• la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

• la DDG n. 75/2021 - come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

• la DDG 108/2022 con la quale la dott.ssa Valentina Beltrame è stata nominata responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni del SAC di Modena;

Ritenuto che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, la concessione possa **essere assentita fino al 31/10/2029** nel rispetto delle clausole e delle condizioni indicate nel disciplinare e nella presente determinazione;

Dato atto che:

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE Dott. Giuseppe Bortone;

- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

- su proposta dell' I.F. del Polo Specialistico demanio acque dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro di Arpae dott.ssa Angela Berselli in qualità di responsabile del procedimento,

per quanto precede

determina

a. di rilasciare, fatti salvi i diritti dei terzi, a BONACORSI CATIA, C.F. BNCCTA89L58G393P, la concessione per derivare acqua pubblica dalla sorgente denominata "Cà Tognone" in comune di Fanano (MO), località Trentino per uso irrigazione agricola, con una portata massima pari a l/s 0,02 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 30,24 - Proc. MO15A0025

b. di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti di questo Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 22/10/2024,

in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

c. di stabilire che la concessione è valida fino al **31/10/2029**;

d. di dare atto che, in caso di mancato pagamento dei canoni, si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. n. 22.12.2009, n. 24;

e. di ricordare che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;

f. di rendere noto che i canoni, la cauzione e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

g. di attestare che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di ARPAE;

h. di notificare al Concessionario il duplicato informatico del presente atto tramite PEC;

i. di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR n. 131/1986 risulta inferiore a euro 200,00;

j. di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente";

k. di informare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D.Lgs. n.104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
di ARPAE Modena

(Dott.ssa Valentina Beltrame)

Originale firmato digitalmente

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolato il rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea da sorgente assentita a BONACORSI CATIA, C.F. BNCCTA89L58G393P - **Proc. MO15A0025.**

ART. 1 - QUANTITATIVO DEL PRELIEVO

Quantità di acqua derivabile:

- portata massima **0,02 l/s**;
- quantitativo massimo del prelievo **30,24 m³/anno.**

ART. 2 - DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua emunta dalla sorgente in comune di Fanano (MO), loc. Trentino può essere utilizzata esclusivamente per uso irrigazione agricola.

ART. 3 - LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Il punto di prelievo è ubicato su terreno di proprietà del richiedente, secondo dichiarazione acquisita agli atti ed è così individuato:

- coordinate catastali: foglio 7, mappali 404 del NTC del comune di Fanano (MO);
- coordinate geografiche UTM-RER: X= 645.668 Y= 899.493.

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 Il rilascio della concessione è assentito fino al **31/10/2029**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del medesimo R.R. n. 41/2001.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. n. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. n. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi della scadenza della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, tramite apposita modulistica scaricabile dal sito web di ARPAE.

5.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa.

ART. 6 - CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 Il canone, dovuto alla Regione Emilia Romagna per l'anno 2024, ammonta a € 14,24.

6.2 Per gli anni successivi, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, adeguato con la percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

6.3 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.4 In mancanza del pagamento del canone annuale entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.

6.5 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6.6 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, è di € 250,00.

7.2 Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

7.3 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del T.U. n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI DI TIPO GENERALE CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 Qualità dell'acqua

Considerato che la risorsa idrica è utilizzata ad uso potabile, il concessionario è tenuto a darne comunicazione - ove previsto - ai competenti uffici ed autorità sanitarie e ad effettuare a sua cura e spese i controlli volti ad attestare le caratteristiche di potabilità dell'acqua.

Ai fini della salvaguardia, della qualità e della quantità della risorsa idrica, non è consentito lo svolgimento di alcun uso e/o attività, costituente potenziale centro di pericolo di cui all'art. 45, comma 2 lett. a) delle Norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque, entro una distanza di almeno 10 m.

In ottemperanza delle disposizioni contenute nel PTCP della Provincia di Modena, il concessionario, deve provvedere, a sua cura e spese, almeno una volta all'anno, ad effettuare analisi chimiche e microbiologiche attraverso laboratori riconosciuti, al fine di attestare la potabilità delle acque emunte ed utilizzate, mediante il rispetto dei requisiti di qualità definiti dal D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.

A tutela delle opere di presa, il concessionario è inoltre tenuto a porre in essere gli opportuni accorgimenti volti a prevenire ed evitare rischi e fenomeni di inquinamento da agenti chimici ed organici.

Al concessionario è attribuita ogni qualsivoglia responsabilità dipendente dall'utilizzo potabile della risorsa idrica prelevata, sollevando al riguardo l'amministrazione concedente.

8.2 Stato delle opere

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

8.3 Responsabilità per danni

Sono a totale ed esclusivo carico del concessionario eventuali danni a persone, animali, paesaggio o cose dovute all'esercizio del prelievo.

8.4 Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso di questo Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

8.5 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua.

8.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

La captazione della sorgente non può essere abbandonata senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questo Servizio la cessazione d'uso della sorgente entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché non venga alterata la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

8.7 Subconcessione

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 9 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

9.1 Cartello Identificativo

Il concessionario è obbligato ad apporre mediante adesivo sull'opera di presa, o nelle sue immediate prossimità, il codice QR che rimanda al cartello identificativo della derivazione. Il codice verrà fornito unitamente alla determinazione di concessione.

L'adesivo deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

9.2 Dispositivo di misurazione

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda anche successivamente il rilascio della concessione, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato strumento di misurazione della quantità d'acqua prelevata.

ART. 10 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI

10.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

10.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

10.3 A tutela delle opere di presa, il concessionario è inoltre tenuto a porre in essere gli opportuni accorgimenti volti a prevenire ed evitare rischi e fenomeni di inquinamento da agenti chimici ed organici.

ART. 11 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firma per accettazione del concessionario

Bruno

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.